

**SEZIONE 3**  
**ATTIVITÀ DI PROSA**

PAGINA BIANCA

## **1.0 FONDAMENTO NORMATIVO**

Nel 2002 il sostegno dello Stato alle attività di prosa è stato regolamentato dal **D.M. 04/11/1999 n. 470** che ha inteso conferire continuità normativa alle attività teatrali di prosa, disciplinate fino ad allora da una serie di circolari a valenza annuale succedutesi nel tempo.

Le tipologie di attività a cui sono rivolti gli stanziamenti statali diretti al teatro di prosa sono: i teatri stabili, le imprese di produzione teatrale, l'esercizio, i teatri municipali, le rassegne e i festival, la promozione, il teatro di figura, l'attività estera e i progetti speciali.

Nel corso del 2003 si assisterà ad un passaggio al nuovo Regolamento emanato con il **D.M. 27/02/2003** recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30/04/1985, n.163.

Tale decreto sostituisce il D.M. 4/11/1999 n. 470 che è stato abrogato dal **D.L. 18/02/2003 n. 24** (convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della L. 17/04/2003 n.82) a norma del quale, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117<sup>1</sup> della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo<sup>2</sup> e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo Unico per lo Spettacolo sono stabiliti annualmente con Decreti<sup>3</sup> del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

In appendice è riportato l'elenco della normativa di riferimento per il settore della Prosa.

### **1.1 NORMATIVA VIGENTE NELL'ANNO 2002**

Appare utile riassumere le principali caratteristiche del Regolamento, contenuto nel D.M. 4/11/1999 n.470, che hanno prodotto i loro effetti sull'anno 2002 oggetto della presente Relazione:

- Definizione dei contributi su base triennale con erogazione annuale in tre somme identiche per i soggetti indicati al capo II (attività teatrale stabile, imprese di produzione teatrale, soggetti di promozione e formazione del pubblico, esercizio teatrale, teatri municipali) e per il teatro di figura. Per i soggetti indicati al capo III, cioè gli organismi di promozione e perfezionamento professionale (fatta eccezione per il teatro di figura), le rassegne ed i festival, il contributo viene definito su base annuale.
- Netta distinzione tra una parte quantitativa e una parte qualitativa della valutazione per l'ammissibilità al contributo.
- Le attività teatrali vengono prese in considerazione sulla base dell'anno solare, abbandonando il criterio della valutazione stagionale, normalmente a cavallo di due anni solari.
- Alternatività delle richieste di sovvenzione fra i capi II e III del regolamento.
- Divieto di ammissione ai contributi per i soggetti che non abbiano svolto almeno tre anni di attività nel settore teatrale di riferimento, salvo che si tratti di un soggetto teatrale il cui direttore artistico abbia già ricoperto tale carica o altra carica direttiva in altri organismi per almeno dieci anni.

1 Nell'art. 117 della Costituzione, modificato dalla L.Cost. 18/10/2001 n. 3, è previsto che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, mentre è riservata alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali.

2 Contributi alle attività previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 (FUS).

3 Decreti non aventi natura regolamentare.

L'introduzione nel 2000 di questo Regolamento e, soprattutto, la previsione della programmazione triennale hanno sollevato molteplici problematiche di carattere interpretativo che hanno dato luogo all'emanazione di ulteriori provvedimenti da parte degli organi competenti. Solo alla fine del 2001 sono stati emanati dei provvedimenti determinanti per superare le difficoltà riscontrate sia dagli uffici che dagli operatori del settore.

Se da un lato la richiesta di una programmazione triennale e la conseguente fissazione di un contributo triennale da erogarsi in tre annualità ha consentito ai vari organismi di programmare il proprio impegno nell'arco di un periodo adeguato alla piena realizzazione del progetto artistico, garantendo al contempo una maggiore stabilità sul piano finanziario, dall'altro ha posto il problema di una programmazione che copre un periodo molto lungo con il rischio, quindi, di non realizzare il risultato promesso in termini di rappresentazioni e di una possibile decurtazione del contributo assegnato.

In particolare, ha sollevato pareri discordi l'art. 7 del Regolamento con la previsione<sup>4</sup> che tutti i soggetti beneficiari dei contributi statali debbono svolgere un volume di attività pari o maggiore rispetto a quella svolta per il periodo di riferimento (cioè il triennio precedente); l'articolo inoltre precisa che, nel caso in cui ciò non accada nel primo o nel secondo anno del triennio -sempre peraltro nei limiti del 15 % per ciascun anno - sarà necessario svolgere le attività non realizzate comunque entro la fine del periodo.

Con un primo intervento, il **parere 27/04/2001**, il Ministero ha disposto che nel caso in cui vi sia stato lo svolgimento di attività inferiore di più del 15% rispetto a quella prevista, secondo i parametri del singolo settore si dovrà procedere ad una riduzione proporzionale del contributo per la parte eccedente il 15%, essendo possibile e legittimo per il soggetto recuperare tale percentuale di attività entro l'ultimo anno del triennio.

Risolutiva è stata la **nota 4/09/2001 n° 13644** con la quale il Ministero ha dato una interpretazione certa al Regolamento, consentendo di superare le molteplici difficoltà operative nella quale si erano trovati gli operatori del settore. L'intervento ministeriale ha snellito nel complesso le procedure di erogazione dei contributi consentendo una diversa rendicontazione del numero degli spettacoli effettuati. In particolare è stata prevista la possibilità di utilizzare l'eccedenza dell'attività realizzata nei primi anni del triennio nella residua parte del triennio, in modo da dare al progetto una maggiore dinamicità e flessibilità.

Questa previsione è stata ovviamente introdotta in considerazione della più lunga durata del periodo considerato (triennio anziché stagione annuale), allo scopo di evitare che momentanee difficoltà nel corso di un anno del triennio incidano sul programma complessivo delle attività e diano luogo ad una decurtazione del contributo erogato annualmente, rimandando alla valutazione del risultato complessivo del triennio. Contemporaneamente, nello stesso provvedimento viene riconosciuta la computabilità delle rappresentazioni effettuate all'estero ai fini del raggiungimento delle giornate lavorative previste dal regolamento, in linea peraltro con quanto previsto dalla precedente circolare (Circolare n° 25 del 1998)<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Art.7 comma 3: I soggetti beneficiari dei contributi sono in ogni caso tenuti a svolgere un'attività quantitativamente non inferiore a quella svolta per il periodo preso a riferimento ai sensi del comma 1. Qualora tale attività abbia nel primo e nel secondo degli anni del triennio una diminuzione non superiore al 15 % per ciascun anno, rispetto a quella del periodo di riferimento, essa dovrà essere comunque effettuata nella residua parte del triennio

<sup>5</sup> Art.24, comma 2: Possono essere computati in misura non superiore al 20% del minimo le giornate recitative effettuate all'estero nell'ambito di tournées sovvenzionate ai fini del presente articolo. Tale limite poteva essere alzato fino al 30% su motivata istanza per le tournées svolte all'interno della UE.

Nel corso del 2002 il Ministero, come vedremo nel prossimo paragrafo, ha deciso di introdurre un nuovo regolamento che, a causa di ritardi dovuti alla corretta interpretazione della riforma costituzionale e della potestà legislativa dello Stato in materia di definizione dei contributi destinati all'attività di prosa<sup>6</sup>, è entrato in vigore solo nel 2003.

In sede di normativa vigente per il 2002 pare utile ricordare una modifica e un'integrazione operate al Regolamento contenuto nel D.M. 4/11/1999 n. 470:

- l'articolo 8 del D.M. 470/99 è stato modificato con il **D.M. 25/06/2002 n.155**, recante disposizioni in materia di presentazione delle domande di ammissione ai contributi in favore delle attività teatrali. Il termine per la presentazione della domanda, infatti, è stato prorogato dal 31 maggio al 15 settembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo.
- l'articolo 5, commi 5 e 6, e l'articolo 6 del D.M. 470 /99 sono stati integrati dal **D.M. 05/07/2002**. Ai fini della determinazione della base quantitativa dei contributi da assegnare ai settori della promozione teatrale, del perfezionamento professionale, delle rassegne e dei festival, sono state fissate per il 2002 le percentuali di incidenza dei singoli costi valutabili. Mentre, ai fini della valutazione qualitativa data dalla Commissione, è stato stabilito che il punteggio, al quale corrispondono le percentuali per la valutazione quantitativa, sia compreso tra 10 e 150.

Sempre riguardo al 2002 sono stati emanati due provvedimenti di un certo rilievo per il settore teatrale:

- la **L. 08/11/2002 n. 264**, recante disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, ha disposto una somma finalizzata alla realizzazione del teatro comunale di Vibo Valentia e un contributo per interventi di manutenzione straordinaria per il Teatro comunale dell'Aquila.
- il **D.M. 04/03/2002** ha approvato il nuovo statuto dell'ETI ed ha posto fine al commissariamento dell'Ente che durava da otto anni.

## 1.2 EVOLUZIONE REGOLAMENTARE NEL 2003

La rigidità dei criteri e l'eccessivo spazio accordato alla valutazione quantitativa nella determinazione del contributo, accompagnati dalla previsione di presupposti e requisiti di ammissibilità piuttosto gravosi, che caratterizzano il Regolamento contenuto nel D.M. 470/99, hanno suscitato alcune obiezioni di cui si è accennato nel precedente paragrafo. Alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge Costituzionale n.3 del 2001 di modifica del titolo V della Costituzione, è stato predisposto un nuovo Regolamento la cui efficacia è limitata sino al momento dell'entrata in vigore della legge "cornice" che dovrà essere approvata in attuazione della predetta disposizione costituzionale.

Il D.M. 27/02/2003, contenente il nuovo Regolamento, ha, quindi, carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art.117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente eventuale trasferimento della quota FUS riservata all'attività di prosa.

<sup>6</sup> A seguito della modifica dell'art. 117 della Costituzione, la definizione dei contributi al teatro ricade fra le materie di legislazione concorrente, dunque lo Stato non può più regolamentare il settore, compito che spetta ora alle Regioni.

Il Decreto prevede che il Ministro per i Beni e le Attività Culturali<sup>7</sup>, sentita la Commissione consultiva per il teatro e la Conferenza Stato-Regioni, ripartisca triennialmente la quota da assegnare rispettivamente a:

- settori teatrali<sup>8</sup>
- istituzioni ed enti<sup>9</sup>
- ulteriori attività teatrali<sup>10</sup>

Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario, riconosciute ammissibili secondo la valutazione qualitativa e nei limiti del pareggio tra entrate ed uscite di bilancio.

Gli elementi di sostanziale novità del nuovo Regolamento, in cui il numero degli articoli è stato ridotto (da 24 a 22) rispetto al precedente Regolamento 470/99, sono i seguenti:

- è prevista una semplificazione e razionalizzazione delle procedure nonché una revisione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, in funzione di un alleggerimento degli adempimenti richiesti ai soggetti beneficiari;
- è stata abrogata la norma che prevedeva l'acquisizione della personalità giuridica privata, ove richiesto, per l'accesso alla contribuzione, e quella in base alla quale non poteva essere ammesso a contributo più di un teatro stabile per regione;
- si è introdotta l'opzione tra annualità e triennialità del contributo, cioè la richiesta di sovvenzione può essere riferita ad una programmazione annuale o triennale;
- per l'ammissione al contributo si richiede lo svolgimento di almeno tre anni di attività nel settore del teatro o, in alternativa, l'impiego di un direttore artistico o organizzativo che abbia in precedenza ricoperto tale carica, in organismi già ammessi al contributo, per almeno 2 anni (mentre secondo il D.M. 470/99, questo requisito è di 10 anni). Inoltre viene eliminato il riferimento alla "continuità artistica", ossia alla possibilità per il successore nell'impresa di beneficiare dei contributi già deliberati;
- è prevista una maggiore elasticità nei criteri di giudizio, abbandonando la distinzione "verticale" e per quote prefissate tra valutazione quantitativa (fondata sui costi dell'attività) e valutazione qualitativa<sup>11</sup> (fondata, in primis, sulla validità artistica del progetto), a favore di una distinzione "orizzontale" che considera l'elemento quantitativo solo in presenza dell'accertata qualità culturale del progetto;
- si fa riferimento alla produzione delle attività teatrali nei siti storici e nelle aree archeologiche per lo sviluppo del turismo culturale;
- si prevede che all'inizio di ogni anno il Ministro adotti un atto di indirizzo con cui si stabiliscono le priorità e gli obiettivi per la diffusione della cultura teatrale;
- maggiore attenzione dedicata alle attività di formazione e di promozione e, al fine di favorire una politica di contenimento del prezzo del biglietto, si attribuisce minor rilievo ai costi per i compensi artistici;

<sup>7</sup> Qualora le leggi finanziaria e di bilancio successive all'emanazione del decreto determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita al momento dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite

<sup>8</sup> Attività teatrale stabile (ad iniziativa pubblica, ad iniziativa privata, di innovazione), imprese di produzione teatrale, teatro di figura ed artisti di strada, organismi di promozione e formazione del pubblico, esercizio teatrale e teatri municipali, promozione teatrale e perfezionamento professionale, rassegne e festival.

<sup>9</sup> ETI (Ente Teatrale Italiano), Accademia Nazionale di Arte drammatica "Silvio D'Amico", INDA (Istituto Nazionale per il Dramma Antico) e la Biennale di Venezia.

<sup>10</sup> Progetti speciali e fondo perequativo.

<sup>11</sup> Art. 6, comma 4: La valutazione qualitativa può determinare una variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento dei costi ammessi.

- attribuzione, ai costi preventivati dal richiedente, della funzione di costituire la necessaria base di calcolo sulla quale interviene il giudizio qualitativo che, a sua volta, opera le opportune variazioni in aumento o in diminuzione a seconda della validità del progetto<sup>12</sup>;
- all'interno della regolamentazione del teatro di figura, viene legittimato, per la prima volta, il teatro di strada;
- vi è la possibilità di assegnazioni integrative nel caso in cui, durante il periodo di riferimento, si dovessero rendere disponibili maggiori risorse finanziarie (mentre con il D.M. 470/99 è prevista solo la possibilità di riduzione in caso di diminuzione delle stesse).

Tra le norme transitorie del D.M. 27/02/2003, viene affermato il principio che l'incompleta realizzazione del progetto triennale 2000/2002 non darà luogo alla revoca bensì alla riduzione percentuale della sovvenzione assegnata.

---

<sup>12</sup> Rispetto al precedente regolamento si intende proiettare la valutazione del progetto non con riferimento all'attività svolta in precedenza, bensì a quella che il beneficiario del contributo statale intende realizzare.

## **2.0 GLI STANZIAMENTI PER IL TEATRO DI PROSA**

La quota Fus a favore della prosa per il 2002 è stata fissata con **D.M. 13/03/2002** in € **120.256.137** pari al **24,0037%** dell'intero Fondo, con una notevole variazione in aumento rispetto al 2001 che aveva registrato l'aliquota di riparto FUS del 17,1436%.

Questa crescita dell'aliquota è stata finalizzata al recupero del deficit di bilancio<sup>13</sup> del teatro di prosa, derivato dal passaggio dalla stagione teatrale all'anno solare. Si è ritenuto opportuno, quindi, in via del tutto eccezionale, ridurre una parte della quota Fus destinata alle attività cinematografiche portandola in aumento del Fondo destinato alle attività teatrali di prosa.

Allo stanziamento iniziale di € 120.256.137 sono stati aggiunti € **1.126.397** provenienti dal Fondo Integrativo del Ministro di cui al D.M. 28/11/2002. Pertanto lo stanziamento globale è risultato pari a € **121.382.534**, somma di molto superiore a quella ottenuta nel 2001, anno nel quale la quota Fus a favore della prosa è stata di € 88.539.304,95 (£ 171.436 milioni), segnando una variazione percentuale in crescita pari al 37,09%.

Si deve precisare, però, che tale somma è, a sua volta, distinta in:

- € **89.435.466** (stanziamento iniziale di € 88.309.069 integrato da € 1.126.397) quale finanziamento ordinario per le attività di prosa effettuate nell'anno 2002;
- € **31.947.068** come stanziamento aggiuntivo, solo per il 2002, per recuperare la minore quota assegnata nel 2000 non sufficiente per il passaggio dalla stagionalità all'annualità<sup>14</sup>.

Infatti con l'introduzione dell'"anno teatrale" (che grava su un solo esercizio finanziario) al posto della "stagione teatrale" (che comprendendo il periodo da settembre ad agosto dell'anno successivo, si riferiva a due esercizi finanziari), nel 2000 avrebbe dovuta essere prevista anche la quota-parte del finanziamento relativa al periodo di raccordo giugno-dicembre 1999; non essendosi verificato ciò, si è creato, nel triennio 2000-2002, un deficit che è stato riassorbito solo nel 2002 con la somma aggiuntiva sopra citata.

Accanto alla quota di risorse provenienti dal FUS occorre sottolineare che, al pari dell'anno precedente, anche nel 2002 il settore in esame ha beneficiato di Fondi Extra Fus per un importo complessivo pari a € **2.817.211**. Tali risorse sono state prelevate, ai sensi della L. 23/05/1997 n.135<sup>15</sup>, con D.M. 31/07/2002, dal conto speciale istituito presso la BNL ed attribuiti all'Ente Teatrale Italiano per la realizzazione di Progetti Speciali.

Tale ulteriore assegnazione ha portato lo stanziamento complessivo per le Attività di Prosa a € **124.199.745**

<sup>13</sup> Per l'anno 2001 il deficit contabile è stato stimato in £ 61.858.100.000 (€ 31.947.042,50).

<sup>14</sup> Stabilito dal Regolamento ai sensi del D.M. 04/11/1999 n.470.

<sup>15</sup> Ci si riferisce alla Legge di conversione del D.L. 25/03/1997 n.67 recante "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione" che nell'art.4, avente ad oggetto "Interventi su immobili adibiti a teatro", prevede l'istituzione nell'ambito del Fondo di intervento di un conto speciale per l'apertura dei teatri e per ulteriori esigenze dei settori dello spettacolo.



**Tabella 1: Il contributo complessivo alle attività di prosa nel 2002**

capitolo	stanziamento	totale	%
Cap. 3194			
Fondo Unico dello Spettacolo	120.256.137,00		
Fondo integrativo ex art.2 L.163/85	1.126.397,00		
		121.382.534,00	97,73
Fondi Extra Fus (L.135/97)		2.817.211,00	2,27
<b>Totale</b>		<b>124.199.745,00</b>	<b>100,00</b>

Con il D.D. 02/08/2002 lo stanziamento iniziale pari a € 88.309.069, cui si è accennato in precedenza, è stato ripartito fra i vari comparti secondo le previsioni di spesa, come indicato nella tabella seguente che illustra anche il confronto con la ripartizione fissata nel 2001.

**Tabella 2: Dettaglio stanziamento iniziale FUS alle attività di prosa 2002 e raffronto con il 2001**

capitolo 3194	Stanziamento 2001 lire	Stanziamento 2001 euro	Stanziamento 2002 euro	variazione %
ETI - Contributo Ordinario	17.500.000.000	9.037.995,73	9.296.224,00	2,86
INDA	3.000.000.000	1.549.370,70	1.549.370,00	0,00
Biennale di Venezia	1.800.000.000	929.622,42	929.622,00	0,00
Accademia Silvio D'Amico	1.025.000.000	529.368,32	671.394,00	0,27
Teatri Stabili Pubblici	36.029.455.000	18.607.660,61	19.613.484,00	0,05
Teatri Stabili Privati	20.336.050.000	10.502.693,32	10.693.240,00	0,02
Teatri Stabili di innovazione - sett. Sperimentazione	9.159.150.000	4.730.306,21	4.841.783,00	0,02
Teatri Stabili di innovazione - sett. Gioventù	8.709.050.000	4.497.848,96	4.497.823,00	0,00
Soggetti di Promozione e Formazione del pubblico	11.500.000.000	5.939.254,34	5.939.254,00	0,00
Imprese di Produzione	52.458.200.000	27.092.399,30	24.787.349,00	-0,09
Promozione	1.804.500.000	931.946,47	736.930,00	-0,21
Teatro di figura	998.700.000	515.785,51	559.839,00	0,09
Esercizio e Teatri Municipali	3.903.375.000	2.015.924,95	1.705.599,00	-0,15
Festival	1.648.000.000	851.120,97	625.000,00	-0,27
Eestero	1.400.000.000	723.039,66	364.900,00	-0,50
Art. 24 – progetti speciali	164.520.000	84.967,49	1.497.258,00	16,62
<b>Totale</b>	<b>171.436.000.000</b>	<b>88.539.304,95</b>	<b>88.309.069,00</b>	<b>0,00</b>

Come si evince dalla lettura della tabella, il confronto tra il finanziamento ordinario 2001-2002 non presenta alcuna variazione, essendo lo stanziamento sostanzialmente immutato. Come già detto, a tali risorse si sono successivamente aggiunte quelle provenienti dal Fondo Integrativo e quelle extra Fus ai sensi della L. 23/05/1997 n. 135.

Tabella 3: Capitolo3194-Riparto FUS/Impegni 2002


cap.3194	Riparto FUS	Assegnazioni	Differenza
ETI - Contributo Ordinario	9.296.224,00	10.296.224,00	1.000.000,00
INDA	1.549.370,00	1.549.370,00	
Biennale di Venezia	929.622,00	929.622,41	
Accademia S. D'Amico	671.394,00	671.394,00	
Teatri Stabili Pubblici	19.613.484,00	19.613.483,66	
Teatri Stabili Privati	10.693.240,00	10.693.240,09	
Teatri Stabili di innovazione sett. Sperimentale	4.841.783,00	4.841.783,44	
Teatri Stabili di innovazione sett. Gioventù	4.497.823,00	4.497.823,13	
Soggetti di Prom. e Form. del pubblico	5.939.254,00	5.939.254,34	
Imprese di Produzione	24.787.349,00	24.204.785,49	-582.563,51
Promozione	736.930,00	754.071,35	17.141,35
Teatro di figura	559.839,00	559.839,29	
Esercizio - Teatri Municipali	1.705.599,00	1.704.514,35	-1.084,65
Festival	625.000,00	762.382,00	137.382,00
Estero	364.900,00	359.181,00	-5.719,00
Art. 24	1.497.258,00	1.720.258,16	223.000,16
<b>Totale</b>	<b>88.309.069,00</b>	<b>89.097.226,71</b>	<b>788.157,71</b>

Le risorse inizialmente stanziare in base alle aliquote da riparto del FUS differiscono, in alcuni casi, da quelle effettivamente assegnate in via definitiva, per effetto di una serie di interventi riduttivi e/o integrativi operati in base alle disposizioni vigenti.

## 2.1 IL FUS PER LA PROSA DAL 1985 AL 2002


Pare utile confrontare l'andamento del Fus con la quota destinata alla prosa, calcolati sia in valore costante che corrente, e prendendo come punto di riferimento il 1985 (anno di istituzione del Fondo Unico dello spettacolo).

Grafico 1: Il FUS complessivo ed il FUS alla prosa dal 1985 al 2002



La perdita di valore della quota FUS alla prosa, registrata nel 2002, è stata del 50% in termini reali, in linea con l'andamento del FUS nel suo complesso.

Grafico 2: Il FUS alla prosa anni 1985-2002



Nel 2002 i sostegni alle attività di prosa attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo hanno subito un aumento del 123% in euro/lire correnti rispetto al 1985 passando da € 54.522.747,76 a € 121.382.534. La variazione nel 2002 è del +37% in euro/lire correnti se confrontiamo con il 2001, questa notevole crescita è stata finalizzata al recupero del deficit di bilancio verificatosi nel 2001, come abbiamo già sottolineato nel paragrafo 2.

La quota Fus a favore del settore teatrale per il 2002 ha registrato una variazione in termini reali positiva pari al 12% rispetto al 1985. Tale stanziamento del 2002 ha acquistato circa il 34% del proprio valore in termini costanti (euro/lire 1985) se consideriamo il raffronto con il 2001.